
**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
DELL'ELENCO DEI MANAGER DELL'INNOVAZIONE**

**Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere
n. 36 del 16 Luglio 2019**

**INDICE**

ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 4 DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MANAGER DELL'INNOVAZIONE	4
ART. 5 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (PRE-ISTRUTTORIA).....	4
ART. 6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MANAGER DELL'INNOVAZIONE	5
ART. 7 VERIFICA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	5
ART. 8 DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE	6
ART. 9 DURATA DEL PROCEDIMENTO.....	7
ART. 10 CONDIZIONI ECONOMICHE	7
ART. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	7
ART. 12 ELENCO DEI MANAGER DELL'INNOVAZIONE	7
ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE.....	8
ART. 14 REVOCA DELL'ISCRIZIONE.....	9
ART. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ALLEGATO A – REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO (PUNTEGGIO MINIMO 60 PUNTI).....	12



Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da Unioncamere per la formazione dell'Elenco dei Manager dell'Innovazione (di seguito "Elenco").

L'Elenco è costituito, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019 (di seguito "decreto"), al fine di garantire l'individuazione di Manager dell'Innovazione in possesso di competenze specialistiche per supportare le micro, piccole e medie imprese nei processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione di una o più tecnologie "Impresa 4.0".

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **"Unioncamere"**, Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura. Per i controlli e le finalità del presente Regolamento Unioncamere potrà avvalersi di una propria società *in house* specializzata sui temi della certificazione, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, del digitale e di Impresa 4.0;
- b) **"Competenza"**, capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti.
- c) **"Incarichi Manageriali"**, attività di governo e di guida di un'organizzazione che consiste nel comprendere la sua natura, la tipologia dei suoi clienti, reali e potenziali, le coerenze e l'adeguatezza del suo sistema organizzativo, anche in correlazione con il suo ambiente/mercato di riferimento.
- d) **"Valutazione"**, processo che permette di valutare se un candidato possiede i requisiti di ammissibilità e di competenza per l'iscrizione nell'Elenco.
- e) **"Esame"**, attività che permette di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche.

Art. 3 Norme di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 "Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto



di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale”;

- Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE (General Data Protection Regulation o **GDPR**).

Art. 4 Domanda di Iscrizione nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione

I candidati che intendono iscriversi nell'Elenco, devono presentare a Unioncamere "Servizio Affari Generali e Provveditorato" apposita domanda, corredata dalla documentazione richiesta, via PEC all'indirizzo: unioncamere@cert.legalmail.it con la seguente specificazione obbligatoria nell'oggetto della comunicazione:

Domanda di Iscrizione nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione

La domanda, predisposta utilizzando il modello "**MOD-Domanda di Iscrizione**", disponibile sul sito di Unioncamere, deve essere sottoscritta dal candidato.

In particolare la domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia sottoscritta del **documento d'identità** in corso di validità;
- **curriculum vitae**, redatto in formato europeo (comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dati e la sottoscrizione dell'autenticità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000), conforme al facsimile dell'Allegato B), e firmato dal candidato in modalità autografa o digitale;
- il versamento che il candidato è tenuto ad effettuare in favore di Unioncamere (art. 10).

Con la sottoscrizione della domanda il candidato dichiara, inoltre, di accettare il presente Regolamento ed in particolare conviene che:

- nel caso di danni a terzi, arrecati nello svolgimento delle proprie funzioni, e nel caso di violazione di obblighi di legge, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Unioncamere;
- ogni variazione delle condizioni che determinano l'iscrizione nell'Elenco dovrà essere comunicata a Unioncamere.

Art. 5 Valutazione della documentazione (pre-istruttoria)

Unioncamere protocolla la domanda e verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata, nonché la validità del documento di identità del candidato.



La preistruttoria si conclude alternativamente con:

- a) la ricevibilità della domanda: l'iter di iscrizione nell'Elenco prosegue con le attività previste all'art. 7;
- b) la sospensione della domanda: in caso di irregolarità sanabili (mancanza di uno o più allegati) con comunicazione a mezzo PEC delle integrazioni da trasmettere, entro 10 giorni dalla data di notifica, pena il rifiuto della domanda;
- c) l'irricevibilità della domanda: in caso di mancata sottoscrizione della domanda e/o del documento d'identità.

L'irricevibilità viene comunicata a mezzo PEC al candidato. Il versamento di cui all'art. 10 resta acquisito da Unioncamere e non è oggetto di restituzione al richiedente, salvo il caso di riproposizione di istanza già dichiarata inammissibile per mancanza della sottoscrizione della domanda e/o del documento d'identità.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei requisiti di ordine generale di seguito esposti:

- a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di condanne penali e provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, nonché di procedimenti penali in corso.

I requisiti professionali che il candidato deve dimostrare di possedere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco sono indicati nell'[Allegato A](#) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il candidato deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 60 su 100 come previsto dall'[Allegato A](#).

Art. 7 Verifica per l'iscrizione nell'elenco

L'iscrizione nell'Elenco, disposta da Unioncamere, avviene attraverso la valutazione del curriculum vitae, nonché della documentazione comprovante la conoscenza, la formazione e l'esperienza lavorativa del candidato, in relazione ai requisiti presenti nell'[Allegato A](#).

Durante il controllo documentale Unioncamere, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti dal candidato non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'iscrizione nell'Elenco, ha



facoltà di:

- a) richiedere delle ulteriori integrazioni. La richiesta di integrazioni in questa fase sospende l'iter di iscrizione interrompendo i tempi di conclusione del procedimento di cui all'art. 9;
- b) sottoporre il candidato ad un esame per la valutazione delle competenze maturate con l'esperienza lavorativa prevista nell'*Allegato A*.

Nel caso in cui il candidato ottenga un punteggio compreso tra 50 e 60 punti sui requisiti di "conoscenze e formazione" e di "esperienza lavorativa", l'esame, di cui al precedente punto b), diventa obbligatorio il superamento dell'esame.

Ai fini dello svolgimento dell'esame, Unioncamere potrà avvalersi di professionisti con riconosciuta competenza in materia di innovazione e/o di tecnologie 4.0. In tal caso, Unioncamere comunicherà, almeno 5 giorni prima dell'esame, la data fissata e la sede.

Unioncamere riporta gli esiti dei controlli effettuati in appositi documenti che contengono, oltre alla valutazione dei requisiti, i riferimenti ai documenti trasmessi dal candidato.

Se l'iter valutativo ha esito positivo, ovvero se il punteggio ottenuto dal candidato è uguale o superiore a 60 punti (punteggio minimo previsto), Unioncamere procede all'iscrizione nell'Elenco, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Se l'iter valutativo ha esito negativo, ovvero il punteggio ottenuto dal candidato sia inferiore a 60 punti, nonostante lo svolgimento dell'eventuale esame, l'iscrizione non può essere effettuata; in questo caso non è prevista la restituzione della tariffa richiesta all'art. 10 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo previsto dall'art. 6 e acquisisca nuove "conoscenze e formazione" e/o "esperienze lavorative" di cui all'*Allegato A*, può trasmettere una nuova domanda, con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 Durata dell'iscrizione e cancellazione

L'iscrizione nell'Elenco ha validità di 1 anno, a decorrere dal momento del primo inserimento nell'Elenco stesso.

È fatta salva la facoltà del Manager dell'Innovazione di rinunciare formalmente, con comunicazione scritta, in qualsiasi momento all'iscrizione nell'Elenco. In tal caso, Unioncamere procederà entro 30 giorni alla cancellazione del Manager dall'Elenco. In tal caso non è prevista la restituzione della tariffa precedentemente versata dal Manager dell'Innovazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.



Nel periodo di validità, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, è responsabilità del Manager dell'Innovazione:

- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso l'iscrizione nell'Elenco,
- consentire ad Unioncamere eventuali verifiche relativamente alle modalità di mantenimento dei requisiti.

Al termine del periodo di validità (1 anno), per confermare l'iscrizione il candidato dovrà presentare una nuova domanda di mantenimento dell'iscrizione con l'aggiornamento del curriculum vitae e della documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti, previsti dall'art. 6, e/o le ulteriori azioni formative e le esperienze professionali svolte dal manager (art. 4), nonché il versamento che il candidato è tenuto ad effettuare in favore di Unioncamere (art. 10).

Art. 9 Durata del procedimento

Il tempo di conclusione del procedimento per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I tempi dei procedimenti sono considerati al netto dei giorni di attesa per i casi di sospensione della domanda previsti dall'art. 5 lettera b).

Art. 10 Condizioni economiche

Unioncamere definisce le tariffe per l'iscrizione nell'Elenco. Il candidato è tenuto al versamento di un contributo fisso, da effettuarsi nella misura e con le modalità indicate nel tariffario.

Art. 11 Elezione di domicilio e comunicazioni

Unioncamere elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Piazza Sallustio n. 21

00187 - Roma

PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno a mezzo PEC e saranno indirizzati ad Unioncamere.

Art. 12 Elenco dei Manager dell'Innovazione

Unioncamere forma l' "Elenco dei Manager dell'Innovazione" che hanno



dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'*Allegato A* del presente regolamento, consultabile sul sito www.unioncamere.it.

Tale Elenco contiene i seguenti dati:

- a) Nominativo del manager dell'innovazione;
- b) Email;
- c) Città;
- d) Provincia;
- e) Data iscrizione nell'Elenco;
- f) Data di scadenza;
- g) Stato dell'iscrizione (es. in corso di validità, in sospensione).

Art. 13 Sospensione dell'iscrizione

La sospensione dei Manager dell'Innovazione dall'Elenco è prevista al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- non osservanza delle prescrizioni previste nel presente Regolamento;
- reclamo scritto su inadempienze verso terzi, contenente ogni indicazione utile all'accertamento dei fatti segnalati;
- mancato soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla procedura di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco;
- mancato pagamento delle tariffe di iscrizione/mantenimento;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all'atto della presentazione della domanda. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano pregiudicare l'immagine di Unioncamere.

Ad Unioncamere compete la responsabilità della valutazione dei reclami e/o contenziosi e delle condizioni che possono causare la sospensione.

Unioncamere emette un provvedimento di sospensione e comunica all'interessato la data di decorrenza della sospensione e della cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco.

Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo di Unioncamere cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione dell'interessato al riguardo, Unioncamere emette un provvedimento di revoca

(art.14).

Durante il periodo di sospensione, l'iscrizione del Manager dell'innovazione risulterà temporaneamente non valida e l'interessato non potrà utilizzarla nei rapporti con i terzi.

Il provvedimento di sospensione adottato da Unioncamere viene inserito nell' "Elenco dei Manager dell'Innovazione" definito nell'art.12.

Art. 14 Revoca dell'iscrizione

Unioncamere può adottare un provvedimento di revoca qualora perduri anche una sola condizione, di cui all'art. 13, che ha determinato la sospensione.

Tale provvedimento viene notificato all'interessato.

Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo di Unioncamere cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento di revoca adottato da Unioncamere comporta la cancellazione del Manager dell'innovazione dall'"Elenco dei Manager dell'Innovazione" definito nell'art.12.

Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche GDPR) Unioncamere, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del citato GDPR informa gli interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a Unioncamere l'espletamento delle attività necessarie all'istituzione e mantenimento di un Elenco dei Manager dell'Innovazione.

La base giuridica che rende lecito il trattamento è la previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, che attribuisce ad Unioncamere la funzione di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) connessa alla istituzione e mantenimento dell'Elenco dei Manager dell'Innovazione; tale compito comporta la gestione delle connesse procedure di selezione e verifica dei requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'Elenco, per i professionisti che ne facciano richiesta.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati forniti per le finalità sopra elencate, vengono raccolti:

- a) dati personali relativi ai candidati che intendono inoltrare domanda per l'iscrizione nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione, contenuti nella domanda stessa, nel curriculum vitae e nell'ulteriore documentazione presentata, ai fini delle verifiche di cui agli artt. 7 e 8 del presente



Regolamento;

- b) dati "giudiziari" (di cui all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare condanne penali, reati o altre misure di sicurezza, eventualmente contenuti nella domanda presentata ovvero autonomamente acquisiti nel corso delle verifiche amministrative sulle autodichiarazioni rese (cfr. requisiti di ordine generale).

Non vengono raccolti e trattati dati "particolari" di cui all'art. 9 del GDPR.

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell'ammissibilità della domanda; il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'iter certificativo richiesto con la domanda.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del GDPR, esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare del trattamento, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, adottando opportune misure di sicurezza per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- altri enti e/o soggetti pubblici (ad es., Ministero dello Sviluppo Economico) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previste dalla normativa precedentemente richiamata;
- società del Sistema camerale che supportano Unioncamere nella gestione delle relative attività in forza di specifico incarico, operando in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR ed assicurando gli stessi standard di riservatezza e sicurezza dei dati.

Alcuni dati personali – relativi esclusivamente ai soggetti che abbiano conseguito l'iscrizione dell'Elenco - saranno soggetti a diffusione, mediante pubblicazione nelle modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento.

Periodo di conservazione

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In particolare Unioncamere conserva, per almeno 5 anni copia della documentazione ricevuta in fase istruttoria, salvo contenziosi in atto; per i soggetti iscritti all'Elenco, i 5 anni decorrono dal momento della revoca di cui all'art. 14 o della cancellazione del manager dall'Elenco, per qualsiasi causa determinata, salvo contenziosi in atto. Gli atti istruttori sono accessibili secondo le previsioni della legge 7 agosto



1990, n. 241 e s.m.i.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento nonché l'opposizione al trattamento, nei casi previsti dal GDPR. Tali diritti saranno riconosciuti solo se compatibili con le funzioni di interesse pubblico che ne legittimano l'utilizzo ad Unioncamere.

Non potranno, invece revocare il consenso al trattamento, in quanto non previsto quale base giuridica del trattamento.

Gli interessati hanno infine il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando la procedura di cui al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

Dati di contatto del titolare del trattamento

Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma

Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it

pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

**ALLEGATO A – Requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco**
(punteggio minimo 60 punti)

CATEGORIA	REQUISITI		PUNTI	Punteggio massimo attribuibile alla CATEGORIA	
CONOSCENZE E FORMAZIONE	1) Titolo di studio (selezionare solo 1)	ITS - ISTITUTI TECNICI SUPERIORI ¹	8	45 punti²	
		Laurea 3 anni	Discipline tecnico scientifiche ³		15
			Altre discipline		8
		Laurea 5 anni	Discipline tecnico scientifiche ⁴		30
			Altre discipline		22
		2) Specializzazione post laurea, master II livello, dottorato di ricerca ed altri	In ambiti gestionali e dell'innovazione		22
	In altre discipline		15		
	3) Iscrizione attiva ad un albo professionale o elenco (professioni tecnico-scientifiche, economico-gestionali, proprietà intellettuale, legale)		12		
	4) Certificazione professionale (in settori gestionali, ICT, ecc.) rilasciata da un ente di terza parte indipendente accreditato		10		
	5) Attestazione di qualità e di qualificazione professionale rilasciata, ai sensi della Legge 4/2013, da un'associazione professionale - iscritta al MISE – di manager che svolgono consulenza organizzativa, gestionale e sull'innovazione		8		
6) Certificazione (IELTS, TRINITY, TOEFL, ecc.) di conoscenza della lingua inglese > B1 del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)		3			
ESPERIENZA LAVORATIVA	7) Esperienza professionale complessiva con incarichi manageriali (EP)	In ambiti diversi dall'innovazione	2 anni ≤ EP ≤ 5 anni	15	55 punti⁵
			EP > 5 anni	25	
		In materia di Innovazione	2 anni ≤ EP ≤ 5 anni	25	
			EP > 5 anni	40	
	8) Esperienza professionale specifica sulle Tecnologie 4.0 (EP4.0)	2 anni ≤ EP4.0 ≤ 5 anni	25		
		EP4.0 > 5 anni	40		
TOTALE massimo conseguibile ai fini dell'ammissibilità				100	

¹ Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore (per maggiori dettagli si rimanda al sito dedicato: <http://www.sistemait.it/>).

² Il punteggio massimo attribuibile alla categoria "CONOSCENZA E FORMAZIONE" è 45 punti. Nel caso in cui il candidato abbia superato tale valore, i punti eccedenti suddetta soglia non verranno considerati ai fini del punteggio minimo – di 60 punti - necessario per l'iscrizione nell'elenco.

³ Secondo la classificazione prevista dal DM 509/99 o dal DM 270/04.

⁴ Secondo la classificazione prevista dal DM 509/99 o dal DM 270/04.

⁵ Il punteggio massimo attribuibile alla categoria "ESPERIENZA LAVORATIVA" è 55 punti. Nel caso in cui il candidato abbia superato tale valore, i punti eccedenti suddetta soglia non verranno considerati ai fini del punteggio minimo necessario per l'iscrizione nell'elenco.



Si forniscono 2 esempi di calcolo:

1) Qualora un candidato abbia una "laurea di 5 anni" in "Discipline tecnico scientifiche" (punti 30), un master in "management dell'innovazione" (punti 22), una certificazione professionale (punti 13) e una certificazione TOEFL (3 punti), non potrà comunque ottenere un punteggio di 68 punti, derivante dalla somma dei punteggi raggiunti per singola voce; il valore massimo totalizzato, in questo caso, sarà comunque **pari a 45 punti** per la categoria "**CONOSCENZE E FORMAZIONE**".

Per conseguire il punteggio minimo ammissibile (60 punti), il candidato dovrà ottenere almeno ulteriori 15 punti nella categoria "ESPERIENZA LAVORATIVA" (ad esempio aver almeno 2 anni di esperienza in ambiti diversi dall'innovazione: punti 15).

2) Qualora un candidato abbia maturato sia un' "Esperienza professionale complessiva con incarichi manageriali" , in materia di Innovazione superiore ai 5 anni (punti 40) sia un' "Esperienza professionale specifica sulle Tecnologie 4.0" superiore a 5 anni (punti 40) non potrà comunque ottenere un punteggio di 80 punti, derivante dalla somma dei due punteggi raggiunti per singola voce; il valore massimo totalizzato, in questo caso, sarà comunque **pari a 55 punti** per la categoria "**ESPERIENZA LAVORATIVA**".

Per conseguire il punteggio minimo ammissibile (60 punti), il candidato dovrà ottenere almeno ulteriori 5 punti nella categoria "CONOSCENZE E FORMAZIONE" (ad esempio, con una laurea triennale "in altre discipline" – 8 punti).